



**Tribunale Ordinario di Rimini**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 10 /2019 Sovraind.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

letto il ricorso ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da Del Baldo Maria Luigia in data 12-6-2019, con cui si richiede la apertura della procedura di liquidazione dei beni;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali: la stessa collabora con la ditta individuale del coniuge ed usufruisce di una pensione; il suo indebitamento deriva dall'aver prestato garanzie , personali e reali, per i finanziamenti richiesti ed ottenuti del coniuge;rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che l'eventuale imputabilità dell'indebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore riguardi la accessibilità del debitore alla esdebitazione, e non sia ostativa alla apertura del procedimento di



liquidazione, rispetto al quale sussiste in ogni caso un interesse del ricorrente alla liquidazione ad opera di un soggetto qualificato ;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **DEL BALDO MARIA LUIGIA, res a Montegridolfo, cf DLBMLG45L69L081B**

#### **NOMINA**

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la **Dr Francesca Cetera;**

#### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

#### **DISPONE**

che la domanda ed il presente provvedimento siano pubblicati nel sito del Tribunale di Rimini per almeno sei mesi e in un quotidiano locale Il Resto del Carlino, cronaca di Rimini per almeno una volta , nonché trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

#### **ORDINA**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

#### **ORDINA**

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore,

#### **FISSA**



in **€ 900,00 mensili** le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia  
- tenuto conto del potenziale doveroso apporto dei figli maggiorenni - per tutta la durata  
delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012.

Si comunichi.

Rimini, 5-7-2019

Il Giudice delegato

Dott. Francesca Miconi

